

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI ROBERTO

Seduta del 11/02/2020

### FATTO

Con ricorso presentato in data 24/09/2019, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli altri oneri pagati anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e non goduti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso, quota dalla medesima parte ricorrente quantificata in € 2.285,72.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che:

- il contratto di finanziamento di cui al ricorso conteneva una chiara distinzione tra oneri *upfront* e *recurring* e che la quota non maturata di questi ultimi era stata rimborsata in sede di estinzione anticipata nella misura di € 243,60;
- in parziale accoglimento del reclamo, aveva offerto alla parte ricorrente € 545,67, somma da quest'ultima non accettata;
- la compagnia assicuratrice aveva comunicato l'importo spettante al cliente a titolo di quota non goduta del premio a copertura del rischio vita (€ 76,70) che era stato offerto, unitamente al rimborso degli altri oneri, in occasione della risposta al reclamo.

Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso ovvero, in subordine, "di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo".



In via ulteriormente subordinata, il resistente ha chiesto “*di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari € 246,30 e di quanto la Compagnia ha calcolato spetti al cliente a titolo di premio assicurativo per un importo pari ad € 76,70*”.

## DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, C-383/18, ha statuito che “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore*”.

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/19, ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up-front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro “*che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*”;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci di costo debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che devono qualificarsi come oneri *recurring* e devono essere rimborsate dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014):

- le “commissioni di attivazione”, che remunerano anche le attività relative alla gestione del finanziamento nei “casi di passaggio dello stesso mutuatario ad altre amministrazioni”,
- le “commissioni di gestione pratica” dovute per l'attività di gestione del finanziamento, che è per definizione un'attività *recurring*;
- gli “oneri relativi al costo di intermediazione del prestito” che remunerano attività svolte dall'intermediario del credito non prodromiche alla conclusione del contratto ma anche relative alla “gestione” del finanziamento; ciò in quanto non risulta prodotto agli atti il documento di conferimento dell'incarico di mediazione dal quale sia,



eventualmente possibile, desumere che l'attività dell'intermediario è stata di fatto circoscritta alla fase propedeutica all'erogazione del prestito.

Venendo alla domanda di rimborso dei premi assicurativi non goduti, osserva il Collegio che non risultano versate in atti le condizioni generali di assicurazione ed il certificato di polizza a copertura del rischio vita. Pertanto, in assenza di documentazione atta a provare l'avvenuto rimborso da parte della compagnia assicuratrice della quota non goduta dei premi versati, calcolata sulla base di un criterio determinato *ex ante* dalle parti, deve applicarsi il citato criterio *pro rata temporis* anche per quanto concerne il rimborso della quota di detto premio assicurativo, al netto delle imposte.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di rimborso del premio non goduto relativo alla polizza a copertura del rischio impiego, non avendo parte ricorrente sopportato alcun costo a tale titolo.

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 30.223,67	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	306,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	33,33%
Data di inizio del prestito	01/09/2010	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	12,30%

rate pagate	80	rate residue	40	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione (B)				1.031,54	Recurring	33,33%	343,85		343,85
Commissioni di gestione (C)				1.509,50	Recurring	33,33%	503,17	243,60	259,57
Oneri di intermediazione (D)				4.332,96	Recurring	33,33%	1.444,32		1.444,32
Oneri assicurativi (G)				236,00	Recurring	33,33%	78,67		78,67
<b>Totale</b>				<b>7.110,00</b>					<b>2.126,40</b>

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.126,40.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA